

ANTONIO VANNI

BREVE MONOGRAFIA SULLA UNIVERSITÀ DI URBINO

compilata a richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione e in conformità delle norme date con Circolare del 26 ottobre 1908, N. 68 (Bollettino Ufficiale, 1908, N. 44-45)

poi in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*

anno accademico 1909-1910

Tipografia della Cappella, per M. Arduini, 1910

CAPITOLO I

CENNO STORICO *

Non par dubbio che l'origine della Università degli Studi di Urbino si debba ricercare in un altro istituto urbinato, nel Collegio di 13 Dottori fondato dal duca Guidobaldo I con decreto del 26 aprile 1506 per giudicare in grado d'appello tutte le cause del suo Stato, sì profane che ecclesiastiche e miste, eccetto le beneficiarie¹. Questa istituzione, che era una conseguenza del distacco già decretato da Alessandro VI del Ducato di Urbino dalla Giudicatura di Ancona, aveva bisogno dell'approvazione del Pontefice, da cui il Ducato mediatamente dipendeva, e la ottenne piena da Giulio II colla bolla «*Ad sacram B. Petri sedem*» del 18 febbraio 1507².

I duchi, allorché l'Italia, dopo la pace di Castel Cambrese, riposò del-

* Sulla storia della Università degli Studi di Urbino mancano vere monografie. Esiste un "Cenno storico sopra l'Università di Urbino" compilato dall'Avv. ANTONIO RAGAZZI, urbinato, già bibliotecario della Università, e pubblicato nel 1873 in Urbino nella Tipografia del Metauro, ma questo "Cenno", per verità, difetta non poco di esattezza, specialmente nella parte riguardante l'origine dell'Università.

Sulle origini di essa ha fatto ora un diligente studio il Prof. CESARE FRASCHETTI, docente di Storia e Geografia nella R.^a Scuola Normale di questa città, il quale, già laureato in Lettere, conseguì testè in questa Università la laurea in Giurisprudenza. Lo studio del Frascetti è stato molto opportunamente pubblicato in questo Annuario. Di tale studio comunicatomi molto cortesemente dall'Autore mi valse largamente nel compilare i cenni storici riportati in questa modesta monografia.

¹ *Statuta civitatis Urbini*, Lib. III, pag. 71, Pisauri 1559.

² Bolla contenuta in "*Constitutio s.m. Clementis XI ... expedita a ss. d. n. Innocentio papa XIII*, in qua confirmantur, ampliantur, declarantur et innovantur omnia et singula privilegia tam a Romanis Pontificibus quam ab Urbinatensibus Ducibus Sedisque Apostolicae de latere Legatis concessa Universitarii Studiique generali set Collegio Doctorum Civitatis Urbini". – Urbini, 1722, ex Typographia Camerali.

le guerre che tanto l'avevano agitata, tornarono a rivolgere al suddetto Istituto tutte le loro cure, e nel 1564 ottennero dopo varie e replicate istanze da Pio IV che il Collegio dei Dottori potesse ogni anno laureare due poeti, creare dottori in diritto canonico e civile, nominare notai e concedere titoli accademici³.

Nell'anno seguente, e precisamente il 17 agosto 1565, un decreto del duca Guidobaldo II stabilì che nessuno nel Ducato potesse ricevere lauree o gradi accademici se non dal predetto Collegio, e nessuno potesse esercitare alcun pubblico ufficio, se non avesse riportato prima il titolo necessario dal Collegio stesso⁴.

Mancava, è vero, l'insegnamento impartito ufficialmente e preordinato al conseguimento dei titoli surriferiti, ma per quanto appare da memorie e documenti manoscritti locali⁵ questo insegnamento doveva essere impartito in larga misura secondo l'uso e lo spirito dei tempi, oltre ad esserlo pubblicamente nelle Scuole dei Frati Conventuali di S. Francesco per la teologia e filosofia.

Si sentiva tuttavia il bisogno di un insegnamento ufficiale, e a soddisfare a tale bisogno si presentava ben adatto lo stesso Collegio dei 13 Dottori. Infatti nel 19 ottobre 1576 questo Collegio votò una riforma del suo statuto interno, per la quale veniva stabilito che nella sala maggiore del Collegio medesimo s'iniziasse dai Dottori una lettura pubblica delle *institutiones legum*⁶. Con ciò lo Studio pubblico muoveva i suoi primi passi.

Gli avvenimenti politici, che preparavano la fine del Ducato, arrestarono lo sviluppo del già promettente Istituto. Nello sconvolgimento prodotto dalla devoluzione del Ducato per l'estinzione della linea mascolina dei Della Rovere il Collegio dei Dottori andò disperso e con esso la neonata scuola di diritto. Però Urbano VIII, davanti alla insistenza degli Urbinati che chiedevano la restaurazione del Collegio e dello Studio, dovè cedere, e nel 1636 ricostituì l'uno e l'altro con gli antichi diritti e privilegi⁷. In seguito a ciò la Comunità urbinata si sostituì nella protezione dello Studio ai duchi scomparsi.

³ Bolla contenuta in "Constitutio" cit.

⁴ Archivio comunale di Urbino, Riparto IV, Armadio 6, N. 10: «Decreti ducali» – Tomo II, pag. 155.

⁵ Questi abbondano nell'Archivio della Università degli Studi.

⁶ Archivio comunale di Urbino, Riparto III, Busta 109: "Constitutiones seu Reformationes Collegii Doctorum civitatis Urbini".

⁷ Bolla di Urbano VIII dell'8 luglio 1636 contenuta nella "Constitutio" citata.

Nel 1637 tornava in patria dopo lunga assenza e veniva creato Gonfaloniere l'illustre matematico e patrizio urbinato Muzio Oddi, il quale nella sua alta carica potè divenire l'iniziatore e l'anima dell'opera spiegata dalla Comunità a prò della provvida istituzione. Così in un pubblico Consiglio generale del 18 novembre 1638, su proposta del Gonfaloniere Oddi, fu deciso di aprire nuove letture accanto a quelle già esistenti, stanziando a tal uopo un fondo di 192 scudi annui⁸. Veniva in questo modo ricostituito e rafforzato il pubblico studio con l'approvazione del Cardinale Grimaldi allora vice-legato. Lo stesso Muzio Oddi incominciava a professarvi le matematiche, ma sventuratamente l'anno appresso moriva.

Non mancarono nel frattempo nuovi avvenimenti politici, che intralciarono la definitiva attuazione delle varie letture, quali la Guerra dei trent'anni portata ancora in Italia e la morte del pontefice Urbano VIII; ma nel 1647 si poterono riprendere le trattative per l'apertura dei corsi, e mercè il valido aiuto del Cardinal legato Alderano Cybo⁹ nel novembre di quello stesso anno il pubblico Studio fu finalmente aperto nelle sale del Palazzo ducale con un numero considerevole di cattedre¹⁰.

Da quell'anno le cure gelose della Comunità urbinata si rivolsero tutte all'incremento dello Studio. Mediante singolari e assidue premure essa accrebbe il numero delle cattedre ed ottenne che dai privati e dallo Stato venissero provveduti allo Studio i mezzi necessari alla sua vita, onde non gli mancava ormai altro che il titolo e grado di Università. E ciò conseguì nel 1671, ad intercessione dei due ragguardevolissimi cittadini D. Carlo Albani e suo figlio Gianfrancesco (che fu poi Clemente XI), dal papa Clemente X, il quale colla bolla «*Aeternae Sapientiae*» del 6 aprile di detto anno, riconoscendo lo sviluppo raggiunto dallo Studio di Urbino, la fama da esso acquistata e la condizione e postura della città bene adatta

⁸ Risoluzione consiliare riportata nell'istrumento di transazione fra la Comunità e l'Università degli Studi del 29 maggio 1682, rogito Ciccarini.

⁹ Lettera del cardinale Cybo del 3 novembre 1647 riportata come documento di una Memoria anonima stampata in Urbino nella tipografia della Cappella nel 1816, pag. 14, esistente in un solo esemplare nell'Archivio universitario.

¹⁰ Il numero delle cattedre andò via via crescendo, tantoché nel 1659 se ne contano già ben 14, cioè: una d'Istituzioni civili, una d'Istituzioni canoniche, due di Diritto canonico, due di Diritto civile, una di Logica, una di Fisica, due di Metafisica, due di Teologia, una di Matematica ed una di Medicina, riunendosi così nel Collegio anche le due cattedre di Teologia e Filosofia dei Padri Conventuali di S. Francesco. — *Verbali della Congregazione degli Studi* di detto anno, conservati nell'Archivio dell'Università di Urbino.

per gli studi, innalzò l'istituto medesimo al grado di «Università» o «Studio generale» con tutti i privilegi, esenzioni, onori e prerogative delle altre Università dello Stato della Chiesa, segnatamente delle Università di Ferrara e di Bologna¹¹.

Lo stesso Papa con altra bolla del 17 settembre 1671 assegnò all'Università tutti i beni che possedevano in Urbino i Padri Gesuati soppressi da Clemente XI¹², accrescendo così i redditi che già per iniziativa della Comunità, dei Legati apostolici e dei privati avevano potuto costituire un fondo più che sufficiente pel mantenimento dello Studio. E per l'amministrazione del patrimonio universitario venne nominata una speciale Congregazione formata dal Gonfaloniere della città e da 10 Nobili, eletti cinque dal pubblico general Consiglio e gli altri cinque dal Collegio dei Dottori, riformandosi in tal guisa la prima Congregazione dei sei Rettori istituita nel 1648, quando si aprì lo Studio pubblico.

La Congregazione prese anche la direzione didattica dell'Istituto, esercitandola per mezzo di uno dei suoi membri, che si rinnovava ogni mese ed assumeva il titolo di «primo Rettore». A dare poi un ordinamento stabile all'Università incaricò il lettore Onorato Pacciotti di redigere un regolamento interno col nome di «Costituzioni e Regole dell'Università degli Studi», che vennero approvate, come risulta dai verbali della Congregazione, nella seduta del 13 marzo 1683¹³.

E la stessa Congregazione rivolse in seguito calde istanze ai Cardinali Legati, affinché volessero dichiarare e confermare i privilegi spettanti all'Università urbinata; il che fece finalmente il Legato cardinale Anstalli nel 16 ottobre 1694 con un bando contenente i privilegi e le esenzioni spettanti alla suddetta Università, e queste e quelli vennero sempre confermati dai Legati successivi¹⁴.

Eletto papa nel 1700 l'urbinate Gianfrancesco Albani col nome di Clemente XI, questi, oltre a confermare i privilegi ai Dottori del Collegio, attese con amore a riordinare con una sua costituzione che comincia «*Inter multiplices*», tutte le bolle e lettere pontificie emanate dai suoi predecessori per confermare ed accrescere i privilegi dello Studio di Urbino; ma, seguita la sua morte (19 marzo 1721) prima della pubblicazione, la

¹¹ Bolla contenuta nella «*Constitutio*» più volte citata.

¹² Documento a corredo della sopraccitata *Memoria* stampata nel 1816, pag. 20.

¹³ Queste Costituzioni e Regole si trovano in copie varie, tanto stampate che manoscritte, nell'Archivio comunale e in quello universitario.

¹⁴ *Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini etc. edita iussu Cardinalis Anstallii Legati*, Pisauri, 1696.

stessa Costituzione venne integralmente pubblicata e spedita dal successore Innocenzo XIII¹⁵.

L'incremento dato da Clemente XI al patrio Studio continuò anche appresso per opera specialmente della sua famiglia; e meritano speciale menzione il cardinale Annibale e Orazio Albani, che verso la metà del secolo XVIII vi istituirono nuove cattedre¹⁶.

Il progresso dell'Università continuò fino alla prima invasione francese, la quale arrecò allo Stato e quindi anche allo Studio non pochi sconvolgimenti, sino a che nel 1808, entrata questa Provincia a far parte del Regno italico, lo Studio stesso non venne a tacere del tutto. Esso risorse invero appena avvenuta la restaurazione dello Stato pontificio, ma la vita sua fu meschina tanto che nella nota bolla «*Quod Divina Sapientia*» di Leone XII del 5 settembre 1824, che riordinava gli studi superiori, l'Università di Urbino non venne compresa affatto, stante principalmente le sue poco floride condizioni economiche. Tuttavia essa non fu veramente soppressa, e non andò guari che in seguito alle istanze del cardinale urbinato Giuseppe Albani fosse salvata da una soppressione¹⁷. Allora infatti il Comune, sollecito di conservarla, la provvide di tale annuo sussidio che, visitata da un incaricato pontificio, fu con decreto della Congregazione degli Studi in data 12 febbraio 1826 dichiarata meritevole di esser compresa fra le Università secondarie insieme con quelle di Ferrara, di Perugia, di Macerata, di Camerino e di Fermo¹⁸, le quali dovevano aver per lo meno 17 cattedre, ripartite nelle quattro Facoltà teologica, legale, filosofica e medico-chirurgica, col diritto nelle prime tre di conferire la Laurea, nella quarta soltanto i gradi di Baccellierato e di Licenza¹⁹.

Provvista frattanto l'Università di buoni docenti mercè il sistema dei concorsi prescritti dalla bolla di Leone XII, riprese nel novembre 1826 con maggior vigore i propri corsi, ed in meno di un lustro acquistò tanta reputazione che i giovani vi accorrevano anche da lontane regioni. Ma in

¹⁵ È questa la «*Constitutio*» già citata più volte, che fu stampata in Urbino nel 1723 nella Tipografia camerale.

¹⁶ RAGAZZI, *Cenno storico* cit., pag. 11 e seg.

¹⁷ Che la soppressione vera e propria dell'Università non si verificasse mai, risulta ampiamente da vari documenti manoscritti ed in specie da lettere ufficiali esistenti nell'Archivio universitario, Scansia III, Busta 10: "Miscellanea storica", 1800-1826.

¹⁸ Archivio universitario, Scansia IV, N. 213: "Registro delle Leggi e dei Regolamenti della Sacra Congregazione degli Studi".

¹⁹ "Notificazione della Cancelleria della Università in data 20 luglio 1826", Archivio universitario, Scansia III, Busta 4.

così florido stato poco durò, poiché a cagione della sollevazione delle Romagne e delle Marche del 1831 non pochi professori furono rimossi, e l'Università stessa fu chiusa²⁰.

Nel novembre però del seguente anno venne riaperta, surrogati ai mancanti nuovi professori. Fu poi assai avvantaggiata la sua condizione economica con la Notificazione del 4 agosto 1832 del Segretario di Stato Cardinale Bernetti²¹, che dichiarò l'Università «Stabilimento provinciale» e come tale dovesse avere un contributo annuo a carico della Provincia. Così l'Ateneo ebbe modo di meglio allestire i gabinetti scientifici, di formarsi una biblioteca propria, di restaurare ed anche ampliare il palazzo scelto per sua nuova sede e di cui erasi fatto recentemente acquisto dagli eredi della nobile famiglia Bonaventura, edificio assai vasto e decoroso, bene adatto agli usi di un Istituto universitario, situato nella parte più cospicua e monumentale della città ed avente eziandio pregio storico per essere stato la prima dimora dei Conti di Montefeltro.

Gli avvenimenti del '59 e del '60 non potevano non ripercuotersi in varie guise anche sulla Università urbinata, la quale, sebbene seguitasse a vivere e assumesse anche il nome di Università regia, dovette prepararsi ben presto ad una trasformazione. E la trasformazione avvenne difatti col R.º Decreto 23 ottobre 1862, N. 912, il quale muovendo dalla considerazione che colla citata Notificazione del Governo pontificio del 4 agosto 1832 l'Università di Urbino era stata dichiarata «provinciale», viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino prese nelle adunanze dell'11 luglio 1861 e del 23 giugno 1862, la dichiarava *Università libera*, incaricando lo stesso Consiglio provinciale di compilare gli Statuti della Università e di sottoporli all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione entro il mese di luglio 1863, e stabilendo intanto che l'Università sarebbe soggetta al Regolamento generale per le Università del Regno in ciò che riguardasse il conferimento dei gradi.

Lo Statuto universitario compilato dal Consiglio provinciale fu approvato con Decreto ministeriale del 27 giugno 1863, quello cioè con cui si riconosceva l'Università come ente morale distinto dall'Amministrazione provinciale e si attribuiva a questa soltanto l'usufrutto dei beni di quella, finché ne sostenesse la spesa.

La soprintendenza poi dell'Istituto fu affidata ad una Commissione

²⁰ RAGAZZI, *Cenno storico* cit., pag. 14. Archivio universitario, Scansia I, Busta 86: «Carte riservate».

²¹ Archivio universitario, Scansia I, Busta 87.

provinciale permanente, di cui facesse parte il Sindaco di Urbino; ed essa dovette esercitarla in nome e sotto il controllo del Consiglio provinciale, a cui restava il diritto di nominare gli insegnanti e di discutere il bilancio universitario.

L'Ateneo pertanto comprese la intera Facoltà legale, i due primi anni della Facoltà fisico-matematica, il Corso chimico-farmaceutico e i Corsi di Flebotomia e di Ostetricia.

Poco appresso, e cioè nel gennaio 1864, col concorso del Municipio nella spesa, fu riaperto anche il Corso di Medicina veterinaria istituito fin dall'anno 1855²².

L'Università ebbe inoltre un Reggente o Rettore, un Consiglio di Reggenza composto dei Presidi delle due Facoltà e di due Professori nominati annualmente dal Consiglio provinciale, ed un Corpo accademico ordinato generalmente secondo le norme della Legge 13 novembre 1859 (Legge Casati).

Organizzata in questa guisa e sussidiata di un annuo assegno dal Consiglio provinciale (il quale nell'assegnare all'Università una rilevante somma dichiarava di ciò fare «tanto per decoro della Provincia e per amore dei buoni studi, quanto per attenuare i danni recati dal nuovo ordinamento amministrativo alla città di Urbino meritevole di particolari riguardi²³»), cominciò a funzionare nel novembre 1863, ed anche in questa sua nuova condizione di Università libera si acquistò ben presto buona reputazione tanto sotto il rapporto didattico che sotto quello scientifico²⁴.

In progresso di tempo varie modificazioni furono arretrate all'Istituto, suggerite principalmente dai cambiamenti che si verificavano nell'ordinamento dell'Istruzione superiore, ma furono generalmente modificazioni di poco momento.

Senonchè fino dal 1885 la Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino, per trovare un riparo alle ristrettezze finanziarie, in cui versava l'Amministrazione della Provincia, trattandosi allora di un riordinamento generale e radicale del bilancio, pose in campo il disegno di procurare delle economie anche col sopprimere nell'Università di Urbino qualche corso che per varie contingenze sembrasse non dar quei risultati che se ne po-

²² Archivio universitario, Scansia II, Busta 30: "Atti della Reggenza".

²³ *Verbale della Deliberazione consiliare del 23 giugno 1862* (Atti del Consiglio provinciale, anno 1862).

²⁴ *Rapporto della Reggenza* compilato dal Reggente Prof. CARLO NEGRONI per l'esercizio scolastico 1867-68 e pubblicato per le stampe (Urbino, Tipografia del Metauro, 1868).

tevano attendere²⁵, molto più che il nuovo Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza del 22 ottobre di quell'anno esigeva l'istituzione di nuove cattedre e quindi un maggior dispendio per quella Facoltà che nell'Università urbinata sempre si è considerata come principale.

E il disegno di soppressione prese segnatamente di mira la Facoltà fisica-matematica²⁶, la quale, importando l'insegnamento del solo primo biennio, era monca e incompleta ed aveva perciò un numero di studenti assai limitato.

Contemporaneamente, e per ragioni non dissimili, il Municipio di Urbino deliberava di radiare dal proprio bilancio la spesa pel mantenimento della Scuola di Medicina veterinaria, che per conseguenza veniva a mancare. Il Municipio bensì si riprometteva di aiutare in altra guisa e più efficacemente il patrio Ateneo²⁷.

Poco appresso, e precisamente in seguito al R. Decreto 24 aprile 1890, che per l'esercizio della Flebotomia e della Odontoiatria richiese la laurea medico-chirurgica, andava a sparire anche la Scuola di Flebotomia e Bassa Chirurgia.

Finalmente, nell'estate 1893, il Consiglio provinciale dopo lunga discussione accolse il divisamento che da più anni si maturava, di riformare tutto quanto lo Statuto dell'Università, adottando come punti precipui di riforma la soppressione della Facoltà fisico-matematica e la fissazione del contributo annuo provinciale in una quota invariabile²⁸.

Il nuovo Statuto, sottoposto, com'era mestieri, alla sanzione governativa, venne approvato con R. Decreto del 19 agosto 1894, N. 429.

Le riforme che con esso si attuavano, mentre avevano avuto fra i loro motivi quello di alleviare il peso che l'Università urbinata arrecava al bilancio provinciale, si prefiggevano però come precipuo intento di migliorare le condizioni della Facoltà di Giurisprudenza e delle due Scuole di Farmacia e di Ostetricia, Facoltà e Scuole che per molteplici considerazioni meritavano non solo di esser conservate, ma ringiovanite e messe in grado di ottenere nel giro di pochi anni un assetto sempre più rispondente alle esigenze dei progressi scientifici.

Lo stesso Statuto portò anche una riforma nella soprintendenza e

²⁵ *Verbale della Deliberazione consiliare del 19 dicembre 1885 (Atti citati, anno 1885, pag. 161 e segg.).*

²⁶ *Relazione di una Commissione nominata dal Consiglio provinciale nella seduta dell'11 novembre 1886 (Atti citati, anno 1887, pag. II e segg.).*

²⁷ *Archivio comunale, Archiviazione dal 1886 al 1890, Tit. XI, fasc. 7.*

²⁸ *Verballi delle sedute 27 e 28 giugno 1893 (Atti citati, anno 1887, pag. 29 e segg.).*

nell'amministrazione dell'Ateneo, giacché l'una e l'altra furono conferite ad una Commissione provinciale amministrativa, nominata dal Consiglio provinciale e composta di un Presidente e di sei Consiglieri, uno dei quali dovesse essere il Sindaco di Urbino e due almeno dovessero appartenere al Consiglio provinciale.

Sopra questo Statuto che entrò pienamente in vigore coll'anno accademico 1894-1895, riposa l'attuale ordinamento dell'Università libera di Urbino.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SPECIALI

I. Statuto dell'Università

Lo Statuto approvato con R. Decreto 19 agosto 1894, di cui è parola nel precedente capitolo, s'intitola «Statuto organico per l'Università provinciale degli Studi di Urbino».

Esso anzitutto conferma nell'Università la qualifica di Università libera (art. 1) e di ente morale distinto dall'Amministrazione provinciale e capace di possedere del proprio (art. 2). Dispone poi (art. 5) che tutto ciò che si attiene all'ordinamento degli studi, alla disciplina dell'Ateneo, ai doveri dei professori, all'ammissione degli studenti e degli uditori, ai loro doveri, agli esami, al conferimento dei gradi accademici, sia regolato secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che sono in vigore per le Regie Università dello Stato.

Lo Statuto distingue la direzione disciplinare e didattica dall'amministrazione e soprintendenza della Università. La direzione è attribuita al Rettore, al Consiglio accademico, ai Consigli di Facoltà e di Scuola ed al Corpo accademico; l'amministrazione e la soprintendenza sono attribuite alla Provincia di Pesaro e Urbino, che le esercita per mezzo di una Commissione provinciale amministrativa nominata dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria.

Il Rettore rappresenta l'Università e ne tiene la direzione in conformità delle leggi e dei regolamenti. È nominato fra i professori ordinari dalla Commissione amministrativa sopra una terna proposta dal Corpo accademico e dura in carica due anni. Nei casi di assenza, d'impedimento e di vacanza fa le veci del Rettore il Preside della Facoltà di Giurisprudenza (art. 18-20).

Il Consiglio accademico è composto del Preside della Facoltà legale e

dei Direttori delle Scuole di Farmacia e di Ostetricia e di due professori nominati annualmente dalla Commissione provinciale amministrativa, ed è presieduto dal Rettore (art. 12). I Consigli di Facoltà e di Scuola sono composti di tutti gli insegnanti che sono addetti rispettivamente alla Facoltà e alle Scuole. Il Consiglio di Facoltà ha un Preside e quello di Scuola un Direttore, nominati ogni due anni dalla Commissione amministrativa fra i rispettivi insegnanti (art. 16). Il Corpo accademico è composto del Rettore, dei Professori ordinari e straordinari e dei Dottori aggregati (art. 7) ed è presieduto dal Rettore (art. 9).

Le attribuzioni del Rettore, del Consiglio accademico, dei Consigli di Facoltà e di Scuola, del Preside e dei Direttori e del Corpo accademico sono quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti nelle Università regie, salvo qualche lieve od insignificante differenza richiesta dall'indole dell'Istituto. Lo stesso è a dirsi del funzionamento di questi vari organi universitari (art. 10, 13, 14, 15, 17, 18 e 19).

La Commissione provinciale amministrativa si compone di un Presidente e di sei Consiglieri, uno dei quali è sempre il Sindaco di Urbino e due almeno debbono appartenere al Consiglio provinciale (art. 30). Essa si rinnova per un terzo ogni anno, ma il Presidente dura in carica un triennio. Gli uscenti possono essere rieletti (art. 31). La Commissione fa le nomine già accennate e nomina pure i professori, gli impiegati e i salariati (articolo 32). Ad essa spetta: a) sorvegliare in nome e vece del Consiglio provinciale perchè sia mantenuto in pieno vigore lo Statuto organico dell'Università e siano osservati i regolamenti interni; b) compilare e proporre alla Deputazione provinciale le piante organiche del personale didattico ed amministrativo, sentito il parere dei Consigli di Facoltà e di Scuola; c) redigere i bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli alla Deputazione provinciale per la definitiva approvazione; d) amministrare i beni e le rendite dell'Università, sottoponendo all'Amministrazione provinciale soltanto gli atti che eccedono la semplice amministrazione (art. 33). Al Consiglio provinciale saranno sempre dalla sua Deputazione comunicati i bilanci preventivi e consuntivi dell'Università. Il conto consuntivo sarà allegato ogni anno al conto generale della Provincia (art. 34).

Nell'Università esistono: 1) la Facoltà di Giurisprudenza con i relativi corsi minori per la professione di Notaio e di Procuratore; 2) la Scuola di Farmacia; 3) la Scuola di Ostetricia per le levatrici (art.26). Le materie d'insegnamento sono quelle designate rispettivamente dai regolamenti speciali governativi (art. 27). Alla Facoltà di Giurisprudenza sono assegnati dieci professori, alla Scuola di Farmacia quattro professori e due assistenti, alla Scuola di Ostetricia due professori ed un assistente (art. 28).

I professori che impartiscono i vari insegnamenti, possono essere ordinari, straordinari ed incaricati (art. 21). L'articolo 7 menziona anche i supplenti, dicendo che questi e gli incaricati si sceglieranno possibilmente fra i dottori aggregati. I professori ordinari e straordinari sono eletti dalla Commissione provinciale amministrativa dopo esame dato innanzi ad una Commissione o al Collegio di Facoltà o di Scuola, ma in alcuni casi i Collegi di Facoltà o di Scuola potranno proporre il concorso per titoli o la chiamata di qualche persona in fama per sapere, per opere pubblicate, per scoperte, o perchè già esercitata nell'insegnamento (art. 22 e 23). I professori ordinari e straordinari una volta nominati non possono essere rimossi d'ufficio se non colle norme stabilite nei regolamenti delle Università regie. Essi non hanno diritto a pensione di riposo (art. 25).

Nell'Università possono pure esservi dottori aggregati nominati in seguito ad esame soltanto davanti al Collegio di Facoltà o Scuola e con deliberazione di queste, professori emeriti e professori onorari (art. 8).

Lo Statuto, mentre fa menzione generica di un personale amministrativo e di servizio, accennando ad impiegati e salariati (art. 32), non ne stabilisce bensì nè la qualifica nè il numero nè le attribuzioni.

II. Regolamenti speciali

Per l'applicazione dello Statuto organico fu stabilito dallo Statuto stesso (art. 35) che il Consiglio accademico e la Commissione provinciale amministrativa sottoponessero, entro tre mesi dalla loro costituzione, all'approvazione della Deputazione provinciale speciali regolamenti. Ne furono infatti compilati cinque, ed eccone l'elenco per ordine cronologico:

1) Regolamento per la Biblioteca universitaria, deliberato dalla Commissione provinciale amministrativa il 12 dicembre 1895 e approvato dalla Deputazione provinciale il 12 febbraio 1896.

2) Regolamento interno per gli Uffici amministrativi, deliberato come sopra il 20 maggio 1896 e approvato come sopra il 26 ottobre 1899.

3) Regolamento per gli Stabilimenti scientifici delle Scuole di Farmacia e di Ostetricia, deliberato come sopra il 4 aprile 1898 e approvato come sopra il 26 ottobre 1899.

4) Regolamento interno concernente la parte didattica e disciplinare, deliberato come sopra il 3 luglio 1901 e approvato come sopra il 19 dicembre successivo.

5) Regolamento sulle tasse scolastiche, deliberato dalla Commissione

amministrativa il 4 agosto 1901 e modificato nel 30 giugno 1906 e nel 24 luglio 1908.

Fra i Regolamenti qui elencati interessa dar notizia in questo capitolo di due soltanto, cioè del Regolamento interno concernente la parte didattica e disciplinare e del Regolamento interno concernente gli Uffici amministrativi, giacché questi due Regolamenti più degli altri esplicano e completano lo Statuto organico.

I°) Il Regolamento concernente la parte didattica e disciplinare era stato compilato una prima volta e deliberato dalla Commissione provinciale amministrativa (su proposta del Consiglio accademico) il 12 dicembre 1895 ed approvato dalla Deputazione provinciale il 20 febbraio 1896, ma nel 1901 fu riveduto e modificato, onde se ne formò allora il testo unico, che tuttora vige e che porta le date segnate nell'elenco. Esso si occupa principalmente della nomina del personale insegnante, al quale argomento sono dedicati ben 24 articoli sopra 30, di cui si compone. Sulla nomina dei professori il Regolamento stabilisce che dovrà esser sempre sentito il parere del Consiglio di Facoltà o di Scuola, il quale potrà proporre o il concorso per esame o per titoli a termini degli art. 22 e 23 dello Statuto, oppure la chiamata di persone in fama per sapere, per opere pubblicate, per scoperte fatte, per insegnamento esercitato, e ciò a senso dell'art. 23 dello Statuto stesso (art. 3). Il concorso per esame è disciplinato da undici articoli che fissano le modalità dell'esame e del relativo giudizio da pronunciarsi o da un'apposita Commissione o dall'intero Collegio di Facoltà o Scuola (articolo 4-16). Il concorso per titoli è disciplinato da tre articoli che si occupano principalmente del modo di comporre la Commissione giudicatrice. In essi è pur stabilito che la Commissione funzioni secondo le norme fissate dal Regolamento generale universitario dello Stato (art 15-17). La nomina per chiamata di un professore ordinario o straordinario non può cadere che sopra chi sia libero docente in Università regia o abbia ottenuto nell'ultimo quinquennio una eleggibilità in concorso per Università regia nella materia, al cui insegnamento si tratta di provvedere, o in materia strettamente affine (articolo 18). A professori incaricati sono nominati di preferenza i dottori aggregati giusta l'art. 7 dello Statuto, ma possono anche esservi nominati i liberi docenti di Università regie o della stessa Università di Urbino, gli eleggibili da non oltre un quinquennio in concorsi governativi, infine persone che per pubblicazioni o scoperte fatte o per l'insegnamento esercitato abbiano dato prova di notevole perizia nella scienza, al cui insegnamento si tratta di provvedere. Gli incarichi bensì possono essere dati anche a professori ordinari o straordinari, ma non più di due per persona. I pro-

fessori incaricati son nominati per un anno, ma possono essere riconfermati (art. 24). La libera docenza è regolata secondo le leggi e i regolamenti vigenti per le Università regie (art. 21). L'esame che a senso dell'art. 8 dello Statuto deve sostenere chi voglia divenire dottore aggregato, è dato secondo le norme relative al concorso per esame contemplato dall'art. 4 di questo stesso Regolamento. Il giudizio vien pronunziato dal Collegio di Facoltà o Scuola (art. 22). La promozione da professore straordinario a ordinario è regolata dagli art. 19 e 20, che esigono sempre il voto della Facoltà o Scuola ed almeno la gestione biennale dell'ufficio di straordinario. Gli assistenti sono nominati dalla Commissione amministrativa su proposta del professore, a cui sono addetti (art. 26).

II°) Il Regolamento interno per gli Uffici amministrativi contiene opportune norme per l'ufficio di Segreteria, per quello di Economato e per il personale subalterno o di servizio.

Agli uffici propriamente amministrativi sono addetti un Segretario, un Economo ed uno Scrivano. Il personale subalterno è costituito da un Custode, da due Bidelli e da un Inserviente.

Il Segretario, oltre alle attribuzioni assegnate alla Segreteria dal Regolamento generale universitario, ha pur quella di fungere da Segretario della Commissione provinciale amministrativa. L'Economo ha anche ufficio di cassa; riscuote le tasse scolastiche e tutte le rendite dell'Università, eseguisce i pagamenti, tiene i conti e i registri delle entrate e delle spese nonché l'inventario di tutto il materiale mobile dell'Istituto.

CAPITOLO III

ISTITUTI COMPLEMENTARI

Gli Istituti complementari dell'Università sono: 1) la biblioteca; 2) i gabinetti della Scuola di Farmacia; 3) i gabinetti della Scuola di Ostetricia; 4) l'orto botanico.

I. Biblioteca universitaria

Il papa Clemente XI, tanto benemerito dell'Università e della città nativa, colla citata bolla «*Inter multiplices*» fondò una pubblica biblioteca nel Convento di S. Francesco da servire specialmente per gli studenti universitari, fornendola di opere varie acquistate a sue spese ed aggiungendovi anche la libreria, ricca segnatamente di opere mediche, che

Francesco Maria Lancisi, suo archiatro, aveva legato a tal uopo²⁹. Mediante le cure dei Rettori ed Amministratori dell'Università la biblioteca potè via via accrescersi e rendersi sempre più utile all'Ateneo. E un aumento considerevole essa ebbe allorquando, trasferita nei locali del palazzo universitario, le furono devoluti, in virtù dell'art. 20 del Decreto 3 gennaio 1861 del R. Commissario generale per le Marche Lorenzo Valerio, i libri e documenti scientifici posseduti dalle Case religiose soppresse nella Provincia di Pesaro e Urbino.

L'Università, divenuta libera, ha sempre provveduto la biblioteca di una conveniente dotazione variabile anno per anno. Secondo il Regolamento speciale indicato nell'elenco del cap. II° di questa Memoria presiede alla biblioteca una Deputazione dirigente composta del Rettore, di un membro della Commissione provinciale amministrativa da essa delegato, di tre professori annualmente delegati uno della Facoltà di Giurisprudenza, uno dalla Scuola di Farmacia ed uno dalla Scuola di Ostetricia, e del Bibliotecario. Il personale della biblioteca è costituito da un Bibliotecario, da un Distributore e da un Inserviente. Il Regolamento disciplina minutamente l'acquisto e la conservazione dei libri e di tutto il materiale della biblioteca stessa, le funzioni del personale, l'uso dei libri e dei manoscritti e il prestito dei libri. La biblioteca è ammessa al cambio dei libri con le altre pubbliche biblioteche del Regno. Essa occupa attualmente sei sale abbastanza vaste e contiene oltre 35 mila volumi e parecchie miscelanee di opuscoli.

II. Gabinetti della Scuola di Farmacia

Sono addetti alla Scuola di Farmacia sei Gabinetti, cioè un Gabinetto di Chimica generale e uno di Chimica farmaceutica, entrambi con ampio laboratorio, uno di Fisica, uno di Mineralogia, uno di Botanica ed uno di Materia medica. Primeggiano per importanza i Gabinetti di Chimica generale e farmaceutica e quello di Fisica, che sono corredati in modo anche superiore alle esigenze del semplice corso pel diploma professionale. Tutti questi Gabinetti furono iniziati dopo la restaurazione dell'Università avvenuta in seguito alla notificazione del Governo pontificio del 1832, che ne poneva il mantenimento a carico della Provincia, ma il loro consi-

²⁹ Bolla contenuta in "Constitutio" cit., pag. 5

derevole sviluppo è recente e posteriore alla trasformazione dell'Università in Università libera.

I Gabinetti, eccettuato quello di Botanica, che trovasi nell'edificio annesso all'Orto botanico, sono situati nel palazzo dell'Università in comodi ambienti. Il professore della corrispondente disciplina scientifica ne è il Direttore. Nei Gabinetti di Chimica generale e farmaceutica prestano servizio un Assistente ed un Inserviente, in quello di Fisica un Meccanico-preparatore. Per la loro conservazione, per il loro uso e per il loro funzionamento detta opportune norme il Regolamento speciale segnato nell'elenco del capitolo precedente al N. 3.

III. Gabinetti della Scuola di Ostetricia

A questa Scuola sono addetti tre Gabinetti, uno cioè di Anatomia umana, uno di Anatomia patologica ed uno propriamente di Ostetricia. Essi trovansi riuniti in un solo locale a terreno del vasto fabbricato dell'Ospedale civico. Provengono dall'antica Facoltà medica; solo il Gabinetto di Ostetricia si è venuto fornendo di nuovo materiale in questi ultimi tempi. Il citato Regolamento degli Stabilimenti scientifici riguarda pure i Gabinetti di questa Scuola.

IV. Orto botanico

Allorquando in seguito all'annessione del territorio di Urbino al Regno italico (1808) fu eretto nel palazzo appartenente al Collegio dei Nobili un Liceo-Convitto Regio di primo ordine e vi assunse l'insegnamento della Botanica e dell'Agraria il prof. Giovanni Brignole, questi ebbe il divisamento d'impiantare nel recinto del Convento di S. Francesco un Orto botanico; e l'impianto ebbe infatti luogo a cominciare dall'anno 1809.³⁰ Ristabilito dopo circa sei anni il Governo pontificio e chiuso il Liceo, l'Orto botanico venne adibito per l'Università degli Studi, rimanendo bensì in proprietà dei Padri Conventuali, i quali per altro nel 1844 lo cedettero in enfiteusi perpetua alla Università, a cui fu pure da essi ceduto poco appresso, sempre in enfiteusi perpetua, un

³⁰ RAGAZZI, *Cenno storico* cit., pag. 12.

fabbricato attiguo, che potè servire per gabinetto di Botanica e per abitazione del giardiniero.³¹

Questo Orto botanico si conserva tuttora come un annesso segnatamente della Scuola di Farmacia. Anche per l'Orto botanico contiene opportune disposizioni il Regolamento più volte citato degli Stabilimenti scientifici.

CAPITOLO IV PATRIMONIO E REDDITI DALL'UNIVERSITÀ

Lo Studio pubblico di Urbino fu dapprima mantenuto dalla Comunità con destinarvi varii proventi, come è detto nel Cenno storico. Nel 1653 il papa Innocenzo X concesse allo Studio i beni dei soppressi Conventi dei Padri Celestini e dei Servi di Maria³². Clemente X, elevando lo Studio al grado di Università, vi aggiunse i beni dei Gesuati soppressi dal suo predecessore Clemente IX. In seguito la gentildonna urbinata Ersilia Giunchi con testamento pubblico del 3 aprile 1740 istituì erede fedecommissaria la Università degli Studi, la quale acquistò difatti l'eredità stessa nel 1790, aggravata però dall'onere di due borse di studio da conferirsi a due dottori di Urbino, che intendessero perfezionarsi negli studi in Roma³³. Infine il più volte citato atto del Governo pontificio del 1832 stabiliva che la Provincia dovesse stanziare in bilancio un sussidio annuo per l'Università che, come fu veduto, divenne Stabilimento provinciale.

Lo Statuto organico dell'Università, che comincia col dichiarare l'Università stessa un ente morale distinto dall'Amministrazione provinciale e capace di possedere del proprio, contiene naturalmente disposizioni che riguardano il patrimonio ed i mezzi di sussistenza dell'Istituto, e sono le seguenti: – «Art. 3. I lasciti, i doni, le rivendicazioni di proprietà, fatti o che si potessero fare in appresso nell'interesse dell'Università di Urbino, s'intendono sempre devoluti ad essa, e l'Amministrazione provinciale non potrà goderne che l'usufrutto a termini del R. Decreto 30 agosto 1863. – Art. 4. La Provincia di Pesaro e Urbino provvede al mantenimento dell'Ateneo con le rendite dell'intero patrimonio universitario e collo stan-

³¹ Istrumenti 25 maggio 1844 e 18 aprile 1848, rogiti del notaio urbinata Spiridione Tommasoli.

³² Archivio universitario. Scansia I, Busta 2: "Miscellanea storica".

³³ Archivio universitario. Scansia I, Busta 8: "Eredità Giunchi".

ziamento nel suo bilancio annuale della somma fissa di Lire trentamila. – Art. 5. Il Municipio di Urbino si obbliga alla manutenzione ordinaria del locale, all'acquisto ed alla conservazione del materiale non scientifico, e cura che o colle rendite proprie o con il concorso di altre istituzioni paesane si provveda alle deficienze che per avventura si verificassero nel bilancio dell'Università».

Sulla traccia di queste disposizioni statutarie si può distinguere il patrimonio vero e proprio dell'Università da altri redditi o cespiti di reddito, che sono costituiti da concorsi o contributi ordinari diversi (fra cui principale il contributo annuo provinciale fisso) e dalle tasse scolastiche.

Il patrimonio vero e proprio è formato dai beni provveduti allo Studio pubblico colle primitive dotazioni suaccennate e dalla Eredità Giunchi. Questa eredità, in riguardo del mentovato peso delle borse di studio³⁴, si tien distinta amministrativamente dagli altri beni. Si hanno così due cespiti patrimoniali valutati come appresso:

Patrimonio libero	L. 179544,20
Eredità Giunchi	” 122776,62
Totale	L. 302320,82

³⁴ A questo punto conviene dar notizia delle *borse di studio* che costituiscono un onere dell'eredità Giunchi e perciò del patrimonio dell'Università. Si preferisce darne notizia qui in nota anziché in capitolo a parte, giacché si tratta di cosa poco rilevante. Queste borse d'altronde non stanno a vantaggio dell'Università, ma ne sono piuttosto un aggravio, sottraendo una buona parte dei redditi dell'eredità Giunchi per provvedere al perfezionamento di giovani già laureati, perfezionamento che questi debbono procurarsi secondo le tavole di fondazione presso l'Università di Roma. Esse rispecchiano idee e costumi d'altri tempi, e recentemente si è cominciato a discutere se non fosse il caso di assoggettarle ad una trasformazione o almeno ad una radicale riforma.

Il testamento della fondatrice Ersilia Giunchi così dispone a riguardo delle dette borse: «La Sig.a Ersilia «istituisce, nomina o chiama erede proprietario in tutti e singoli i suoi beni lo Studio di Urbino con peso ed obbligo in perpetuo che col fruttato di detta eredità si mantengano continuamente due giovani *dottori* allo Studio di Roma, quali giovani debbono essere di Urbino, *nobili o di gran talento*, somministrando a ciascuno per anni cinque quel tanto sarà stimato conveniente e che permetterà il fruttato di questa eredità, rimettendosi in questo al giudizio e prudenza dei Signori Rettori *pro tempore*».

Per varie vicende il diritto di conferire le borse di studio fu attribuito al Municipio di Urbino, che tuttora lo esercita. La loro durata fu ridotta a due anni, e l'assegno per ciascuna fissata in L. 800 annue. Pendono bensì da qualche tempo pratiche per compilare un regolamento che disciplini con più opportune e precise norme il conferimento di tali borse.

Pertanto il bilancio dell'Università nel suo attivo viene ad essere diviso in tre parti: 1) Rendite patrimoniali; 2) Concorsi ordinari; 3) Tasse.

Per le tasse scolastiche vige il Regolamento speciale elencato al N. 3 nel capitolo II di questa Memoria. Esse sono così fissate attualmente:

Facoltà di Giurisprudenza

Immatricolazione	L. 20,-
Iscrizione annua	" 50,-
Tassa annua di esame	" 20,-
Sopratassa per l'esame di laurea	" 20,-
Tassa di diploma	" 40,-

Corso di Procuratore e di Notariato

Immatricolazione	L. 20,-
Iscrizione annua	" 50,-
Tassa annua di esame	" 20,-

Scuola di Farmacia

Immatricolazione	L. 10,-
Iscrizione annua (per i primi tre anni)	" 15,-
Tassa annua di esame (come sopra)	" 15,-
Sopratassa per l'esame di diploma	" 15,-
Tassa di diploma	" 20,-
Tassa annua di laboratorio (per soli 2 anni)	" 7,50

Scuola di Ostetricia

Iscrizione al corso teorico	L. 5,-
Tassa per gli esami speciali	" 5,-
Sopratassa per l'esame di diploma	" 5,-
Tassa di diploma	" 5,-

Tasse speciali sono stabilite per gli iscritti provenienti da altra Università o Istituto superiore. In proposito il Regolamento dispone che coloro i quali non abbiano sostenuto o superato gli esami speciali dei corsi ivi frequentati, pagheranno oltre la tassa annua di esame una sopratassa di L. 5 per ognuno dei detti esami. Quelli poi che si presentassero soltanto per sostenere esami dopo compiuti tutti i corsi in altre Università o

Istituti superiori, pagheranno, oltre la tassa annua e la sopratassa di L. 5 come sopra fissate per gli esami speciali, la sopratassa di esame e la tassa di diploma nella misura stessa stabilita per le Università regie riguardo agli esami finali o di diploma.

Dopo tutto ciò gioverà qui riferire a chiusura del Capitolo e della intera Memoria il riassunto dell'attivo del bilancio universitario per il corrente anno scolastico 1908-1909:

1) Rendite patrimoniali	L. 14874,50
2) Concorsi ordinari diversi	” 32493,99
3) Tasse scolastiche	” 21300,-
Totale	L. 68668,49

Urbino, 15 maggio 1909